

DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Tra

Service 24 Ambiente S.r.l. con sede a Tavernerio (CO) alla via Strada Vicinale di Nibitt n. 453, C.F. e P.IVA 03517390138, in persona dell'Amministratore Unico, il dott. Massimo di Domenico, nato a ----- (--), il gg/mm/aaaa, nel prosieguo denominata anche Società,

e

HOWDEN S.p.A., con sede legale a Milano (MI) alla Via Costanza Arconati n.1 e iscritto nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero di iscrizione B000114899, C.F. e P. IVA 09743130156, in persona della Dott.ssa Masi Mariapia, nel prosieguo denominato Broker, i quali convengono e stipulano quanto segue.

1. Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker di attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi interessanti Service 24 Ambiente S.r.l. e comprende le seguenti attività specialistiche:

- a.** analisi preliminare dei rischi in capo alla Società, ai suoi dirigenti e/o responsabili e delle relative coperture assicurative;
- b.** eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi della Società in base alle sue effettive e molteplici esigenze;
- c.** collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- d.** collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti

- di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente Disciplinare;
- e. gestione, per conto della Società, di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
 - f. assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando la Società venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferentisi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente Disciplinare;
 - g. riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità della copertura assicurativa;
 - h. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
 - i. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari della Società, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

2. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall'IVASS, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

3. Divieti e obblighi a carico del broker

Al Broker viene espressamente vietato:

- di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con la Società;
- di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare Service 24 Ambiente S.r.l. senza il suo preventivo ed esplicito consenso;
- cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

Inoltre, il Broker è obbligato a svolgere l'incarico nell'interesse della Società, osservando tutte le indicazioni e richieste che la stessa fornirà. In particolare, dovrà osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.

Sono a carico del broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

La società ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.lgs. 209/2005.

4. Compensi del Broker

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dalla Società al Broker per le attività previste dal presente disciplinare né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

5. Obblighi a carico della Società

Service 24 Ambiente S.r.l., da parte sua, si impegna e obbliga a:

- a) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- b) inserire la "clausola broker" nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative della Società;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i

documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

6. Prerogative della Società

Restano di esclusiva competenza della Società:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione di atti e/o altri provvedimenti, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i capitolati speciali da utilizzare per l'appalto delle coperture assicurative di cui necessita della Società;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

7. Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto della Società, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Società e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per Service 24 Ambiente S.r.l.

8. Responsabilità per inadempimento e risoluzione anticipata.

Qualora l'incarico non sia espletato in conformità al presente atto, la Società si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con semplice raccomandata a/r.

La risoluzione del rapporto avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta raccomandata da parte del Broker.

9. Durata dell'incarico

L'incarico viene affidato per la durata di anni 3 e, precisamente, dal 23/10/2024 al 22/10/2027.

Alla naturale scadenza dell'incarico la Società si riserva la facoltà di rinnovarlo per un eguale periodo.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker su richiesta della Società, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze, alla Società, ovvero al nuovo broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel R.U.I. di cui all'art.109 del D. Lgs.209/2005.

10. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine si impegna a comunicare alla Service 24 Ambiente S.r.l. il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

Infine, per consentire l'esercizio della verifica di cui all' art. 3 comma 9 della citata legge, il Broker si obbliga a comunicare alla Società gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti.

11. Foro competente

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il foro di Como.

Tavernerio, 14.01.2025

La Società

Il Broker